

# Scienza e Pace

*Science & Peace*

ISSN 2039-1749

VOL. XIII, N. 1 (2022)

## **Profili di legittimità degli interventi armati delle organizzazioni regionali e sub-regionali all'interno del territorio di un proprio Stato membro**

Matteo Del Chicca

Rivista online del Centro Interdisciplinare  
"Scienze per la Pace" – Università di Pisa



***Paper soggetto a double-blind peer review***

Ricevuto il 5 luglio 2022.

Accettato il 3 ottobre 2022.

Per citare il *paper*:

Del Chicca, M. (2022), “Profili di legittimità degli interventi armati delle organizzazioni regionali e sub-regionali all’interno del territorio di un proprio Stato membro”, *Scienza e Pace*, XIII (1), pp. 33-53.

I contenuti di “Scienza e Pace” sono rilasciati sotto licenza  
Creative Commons BY-NC-SA 4.0



## **Profili di legittimità degli interventi armati delle organizzazioni regionali e sub-regionali all'interno del territorio di un proprio Stato membro**

**Matteo Del Chicca\***

### **Abstract**

Il presente contributo intende esaminare i profili generali di conformità all'ordinamento internazionale degli interventi armati realizzati dalle organizzazioni regionali e sub-regionali all'interno del territorio di un proprio Stato membro. A tal fine, sono stati presi in considerazione i trattati istitutivi delle organizzazioni regionali e sub-regionali che fino ad oggi hanno attuato tali tipi di interventi, valutando se e in che misura essi li prevedano. Sono dunque state analizzate le fattispecie di intervento che più frequentemente vengono ad inverarsi nella prassi, verificando se tali tipi di condotte siano conformi a quanto il diritto internazionale prescrive in materia. Infine, sono state offerte anche alcune considerazioni sull'elemento del consenso, da alcuni ritenuto necessario affinché possa essere considerato legittimo un intervento armato di un'organizzazione regionale o sub-regionale sul territorio di un proprio Stato membro.

**Parole chiave:** Organizzazioni Regionali, Uso della Forza, Pace e Sicurezza Internazionale, Consenso.

This paper is aimed to analyse if the armed interventions of regional and sub-regional organizations in the territory of a Member State comply with international law from an overall point of view. The treaties of the regional and sub-regional organizations - which have performed armed interventions in the territory of a Member State until today – have been surveyed, in order to assess whether and how far they include such kind of armed interventions. The conducts more often performed by regional and sub-regional organizations on this matter have been then analysed, in order to appraise their compliance with international law. Lastly, the element of the consent from the Member State target of the armed intervention has been surveyed.

**Keywords:** Regional Organizations, Use of Force, International Peace and Security, Consent.

\* Ricercatore di Diritto dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Email: [matteo.delchicca@unipi.it](mailto:matteo.delchicca@unipi.it)

## **Introduzione**

Non raramente è accaduto, anche nella prassi recente, che alcune organizzazioni regionali abbiano realizzato un intervento armato all'interno del territorio di un proprio Stato membro<sup>1</sup>. Una consistente parte di tali interventi è stata posta in essere dalla Economic Community of West African States (ECOWAS)<sup>2</sup>, ma non sono mancati interventi armati attuati, ad esempio, anche dall'African Union (AU)<sup>3</sup>, dal Commonwealth of Independent States (CIS)<sup>4</sup>, dalla Southern African Development Community (SADC)<sup>5</sup>, nonché dalla Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC)<sup>6</sup>, dalla Economic Community of Central African States (ECCAS)<sup>7</sup> e dal Pacific Islands Forum<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> È da premettere che, ai fini del presente contributo, con l'espressione "organizzazioni regionali" si farà riferimento anche alle organizzazioni sub-regionali.

<sup>2</sup> Si ricordano, ad esempio, quello in Liberia (1990), in Sierra Leone (1997), Guinea-Bissau (nel 1998 e nel 2012), Costa d'Avorio (2002), Mali (2012) e Gambia (2017). Al riguardo cfr., ad esempio: Ofuatey Kodjoe W. (1994), "Regional organizations and the resolution of internal conflict: The ECOWAS intervention in Liberia", *International Peacekeeping*, Vol. 1, Issue 3, pp. 261-302; Dumbuya P.A. (2008), "ECOWAS Military Intervention in Sierra Leone: Anglophone-Francophone Bipolarity or Multipolarity?", *Journal of Third World Studies*, Vol. 25, No. 2, pp. 83-102; Gagnon J.D. (2013), "ECOWAS's Right to Intervene in Côte D'Ivoire to Install Alassane Ouattara as President-Elect", *Notre Dame Journal of International & Comparative Law*, Vol. 3, Issue 1, pp. 51-72; Sandor A. (2013), "The Problems and Prospects for ECOWAS Intervention in Mali", *Africa Portal*, No. 51, pp. 1-5; Akale C., Udegbumam K.C., Sanda J. (2018), "Assessment of ECOWAS Interventions in Guinea Bissau, Burkina Faso and the Gambia", *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, Vol. II, Issue IV, pp. 138-142.

<sup>3</sup> Sono da ricordare, ad esempio, quello in Burundi (2003), in Somalia (2007), nell'Unione delle Comore (2008) e nella Repubblica Centrafricana (2013). Al riguardo cfr., ad esempio: Svensson E. (2008), *The African Union's Operations in the Comoros – MAES and Operation Democracy*, FOI – Swedish Defence Research Agency; Fafore O.A. (2016), "The African Union and Peace and Security in Central Africa", *Journal of African Union Studies*, Vol. 5, No. 2/3, pp. 51-66; Badmus I.A. (2017), "The African Mission in Burundi (AMIB): A Study of the African Union's Peacekeeping Success and 'Triangular Area of Tension in African Peacekeeping'", *India Quarterly – A Journal of International Affairs*, Vol. 73, No. 1, pp. 1-20.

<sup>4</sup> Ben noto è l'intervento armato realizzato dal CIS in Tajikistan nel 1993. Al riguardo cfr., ad esempio, Allison R. (1994), "Peacekeeping in the Soviet Successor States", *Institute for Security Studies of Western European Union*, Chaillot Paper 18.

<sup>5</sup> La SADC ha svolto, ad esempio, un intervento armato in Lesotho nel 1998; cfr., al riguardo, Likoti F.J. (2007), "The 1998 Military Intervention in Lesotho: SADC Peace Mission or Resource War?", *International Peacekeeping*, Vol. 14, Issue 2, pp. 251-263.

<sup>6</sup> Dal 2002 al 2008 la CEMAC ha impiegato uomini e mezzi nella 'Force Multinationale en Centrafrique' (FOMUC), dispiegata nella Repubblica Centrafricana. Cfr., ad esempio, Meyer A. (2011), "Peace and Security Cooperation in Central Africa - Developments, Challenges and Prospects", *Discussion Paper 56*, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala.

<sup>7</sup> A partire da luglio 2008 la ECCAS ha assunto nella Repubblica Centrafricana il controllo della FOMUC (cfr. nota precedente), trasformandola nella 'Mission de consolidation de la Paix en République centrafricaine' (MICOPAX).

<sup>8</sup> Si ricorda, ad esempio, l'intervento del Pacific Islands Forum nelle Isole Salomone nel 2003; cfr., al riguardo, McDougall D. (2004), "Intervention in Solomon Islands", *The Commonwealth Journal of International Affairs*, Vol. 93, Issue 374, pp. 213-223.

Come si può osservare anche da tale sommaria elencazione, tali tipi di interventi armati non appaiono del tutto inusitati e hanno per di più visto l'impiego di un ammontare non esiguo di uomini, mezzi e risorse. Si prenda ad esempio, *ex plurimis*, l'intervento armato attuato dall'African Union in Somalia, che fu dotato fin da subito di un ingente quantitativo di uomini e mezzi: "AMISOM shall comprise 9 infantry battalions of 850 personnel each supported by maritime coastal and air components, as well as an appropriate civilian component, including a police training team"<sup>9</sup>. Si consideri inoltre che nel 2019 tale intervento armato era giunto a coinvolgere più di 20.000 effettivi<sup>10</sup>; recentemente il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha indotto l'African Union ad una graduale riduzione di tali forze, sebbene i numeri restino cospicui anche ad oggi: "Authorises the Member States of the African Union to deploy up to 19,626 uniformed personnel, inclusive of a minimum of 1040 police personnel including five Formed Police Units, until 31 December 2022 and endorses the African Union Peace and Security Council's decision to drawdown 2000 personnel by this date"<sup>11</sup>.

Dato che tali tipi di interventi armati non risultano infrequenti – e che hanno coinvolto consistenti quantità di forze e risorse – pare opportuno svolgere alcune considerazioni in merito ad essi sotto il profilo dell'ordinamento internazionale. Posto che ciascuno degli interventi inizialmente menzionati meriterebbe un'indagine *ad hoc*, che eccederebbe i limiti della presente trattazione, si tenterà comunque di proporre alcune osservazioni di carattere più generale sulla legittimità di tali tipi di interventi, ai sensi del diritto internazionale ad oggi applicabile.

La scelta metodologica seguita nel presente contributo condurrà così inizialmente ad indagare le norme dei trattati delle organizzazioni regionali che consentono un intervento armato delle stesse all'interno del territorio di un proprio Stato membro, in particolare mettendole in relazione alle norme della Carta ONU rilevanti in materia<sup>12</sup>. All'analisi sul piano del diritto pattizio applicabile – tanto a livello universale, quanto a livello regionale - seguirà dunque una valutazione della conformità all'ordinamento

<sup>9</sup> Communique of the 69th Meeting of the Peace and Security Council, PSC/PR/Comm (LXIX), 19 January 2007, par. 9

<sup>10</sup> S/RES/2472 (2019), 31 May 2019, par. 7.

<sup>11</sup> S/RES/2628 (2022), 31 March 2022, par. 26.

<sup>12</sup> *Infra* par. 2.

internazionale degli interventi armati realizzabili dalle organizzazioni regionali nel territorio di un proprio Stato membro, soprattutto alla luce delle concretizzazioni che questi hanno avuto più frequentemente nella prassi<sup>13</sup>. Infine, verranno offerte anche alcune considerazioni in merito all'elemento del consenso, che lo Stato oggetto dell'intervento armato potrebbe (o dovrebbe?) prestare affinché questo si realizzi<sup>14</sup>.

## **1 Le norme dei trattati delle organizzazioni regionali che consentono un intervento armato delle stesse all'interno del territorio di un proprio Stato membro**

Anzitutto è da osservare che ci si è talvolta soffermati sull'aspetto della "condotta" degli interventi armati posti in essere dalle organizzazioni regionali all'interno del territorio di un proprio Stato membro, in parte criticandone la legittimità, in parte reputandola ammissibile, seppur al verificarsi di determinate condizioni<sup>15</sup>.

In realtà, tali interventi armati dovrebbero basarsi su una o più norme del trattato istitutivo dell'organizzazione regionale che attua tali tipi di interventi: la valutazione pertinente la legittimità di tali interventi armati non dovrebbe pertanto riguardare solo le condotte concretizzatesi nella prassi, ma dovrebbe soprattutto essere svolta in relazione alle norme del trattato istitutivo dell'organizzazione regionale, verificando se e in che misura tali norme consentono tali condotte. Svolta tale ponderazione, l'indagine dunque - prima ancora di riguardare la legittimità degli interventi armati *in se* - dovrebbe soffermarsi sulla legittimità delle norme dei trattati istitutivi delle organizzazioni regionali che consentono alle stesse interventi armati all'interno del territorio di un proprio Stato membro.

Per quanto concerne il primo profilo ora delineato, vale a dire l'esistenza di norme – nei trattati istitutivi delle organizzazioni regionali - che permettono interventi armati delle stesse nel territorio di un proprio Stato membro, è da osservare che i quadri

<sup>13</sup> *Infra* par. 3.

<sup>14</sup> *Infra* par. 4.

<sup>15</sup> Cfr., a tal proposito, l'analisi svolta in: Castelar Campos B.M. (2020), "Some aspects about the legality of treaty-based interventions by regional organisations", *Scienza e Pace*, XI (1), pp. 1-12.

normativi offerti dai trattati delle organizzazioni regionali che fino ad oggi hanno realizzato tali tipi di interventi presentano sostanziali differenze.

Si prenda, ad esempio, quanto previsto dal Protocol Relating to Mutual Assistance in Defence<sup>16</sup>, adottato nel 1981 per integrare quanto stabilito nell'originario Trattato di Lagos del 1975, istitutivo dell'ECOWAS<sup>17</sup>. Tale Protocollo fornisce infatti all'ECOWAS un vero e proprio sistema di sicurezza collettiva, *inter alia* prevedendo la possibilità di realizzare un intervento armato per fraporsi tra due Stati membri in conflitto (ex art. 17). Nel caso, invece, di un conflitto interno ad uno Stato membro, il potere di intervento armato esercitabile dall'ECOWAS - sulla base del Protocollo del 1981 - appare più limitato, giacché possibile solo qualora tale conflitto interno risulti "actively maintained and sustained from outside" (art. 18, par. 1): anche in tale ipotesi – peraltro difficilmente accertabile, soprattutto in tempi brevi – il Protocollo impedisce all'ECOWAS di intervenire "if the conflict remains purely internal" (art. 18, par. 2).

È da osservare, tuttavia, che le norme applicabili alle fattispecie considerate sono state ampiamente innovate dall'ECOWAS Revised Treaty, il trattato che, dal 1993, disciplina normativamente tale organizzazione regionale<sup>18</sup>: l'art. 58 di tale trattato, la cui rubrica recita non a caso "Regional Security", prevede infatti che gli Stati membri "undertake to work to safeguard and consolidate relations conducive to the maintenance of peace, stability and security within the region" (par. 1). A tal fine, gli Stati membri si sono assunti l'obbligo di cooperare "with the Community in establishing and strengthening appropriate mechanisms for the timely prevention and resolution of intra-State and inter-State conflicts" (par. 2). Ora, tra questi meccanismi - volti tanto alla prevenzione, quanto alla risoluzione dei conflitti che possono emergere sia tra più Stati membri, che all'interno di uno Stato membro – l'art. 58, par. 2, lett. f, dell'ECOWAS Revised Treaty stabilisce espressamente che possano essere impiegate anche "peace keeping forces", puntualizzando altresì "where appropriate". Dal 1993 non è più dunque prevista alcuna distinzione - prima invece rilevante, sulla base del Protocollo del 1981 - tra un conflitto inerente a più Stati membri

<sup>16</sup> Protocol Relating to Mutual Assistance in Defence, ECOWAS Authority, A/SP3/5/81, 29 May 1981, Freetown, Liberia.

<sup>17</sup> Si ricorda che l'ECOWAS fu originariamente istituita mediante il Trattato di Lagos del 28 maggio 1975.

<sup>18</sup> Si ricorda che l'ECOWAS Revised Treaty è stato adottato il 24 luglio 1993 a Cotonou, Benin.

dell'ECOWAS e un conflitto interno ad uno Stato membro: in virtù di quanto stabilito dal più recente ECOWAS Revised Treaty, infatti, tale organizzazione regionale può svolgere interventi armati all'interno del territorio di un proprio Stato membro, sebbene alle condizioni e con le modalità poc'anzi ricordate.

Per quanto concerne invece l'African Union, è da osservare che - tra gli obiettivi previsti per tale organizzazione regionale - l'Atto Costitutivo della stessa ha incluso quello di "promote peace, security, and stability on the continent" (art. 3, lett. f)<sup>19</sup>. In aggiunta, tale Constitutive Act attribuisce espressamente all'AU "the right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity" (art. 4, lett. h); inoltre, viene conferito il diritto a ciascun Stato membro di "request intervention from the Union in order to restore peace and security" (art. 4, lett. j). Per tali fini, è stato adottato il Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union<sup>20</sup>: il Peace and Security Council con esso introdotto ha, tra le sue funzioni, anche quella di realizzare "peace support operations and intervention"<sup>21</sup>, proprio in virtù delle norme poc'anzi richiamate del Constitutive Act (art. 4, lett. h e j). Non solo, è da sottolineare che tale Protocollo prevede un ampio novero di interventi armati realizzabili dall'AU nel territorio di un proprio Stato membro, per vari fini (anche preventivi)<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Si fa riferimento a quanto previsto nel Constitutive Act of the African Union adopted by the Thirty-Sixth Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Government, 11 July 2000, Lome, Togo.

<sup>20</sup> Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union, Adopted by the 1<sup>st</sup> Ordinary Session of the Assembly of the African Union, 9 July 2002, Durban, South Africa.

<sup>21</sup> *Ex art. 6, lett. d, del Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union.*

<sup>22</sup> L'art. 13, par. 3, del Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union stabilisce infatti la possibilità di interventi armati per i seguenti motivi (*inter alia*): "a. observation and monitoring missions; b. other types of peace support missions; c. intervention in a Member State in respect of grave circumstances or at the request of a Member State in order to restore peace and security, in accordance with Article 4(h) and (j) of the Constitutive Act; d. preventive deployment in order to prevent (i) a dispute or a conflict from escalating, (ii) an ongoing violent conflict from spreading to neighboring areas or States, and (iii) the resurgence of violence after parties to a conflict have reached an agreement; e. peace-building, including post-conflict disarmament and demobilization; f. humanitarian assistance to alleviate the suffering of civilian population in conflict areas and support efforts to address major natural disasters; and g. any other functions as may be mandated by the Peace and Security Council or the Assembly".



Analogamente, anche la Charter istitutiva del Commonwealth of Independent States<sup>23</sup> fornisce a tale organizzazione regionale ampi poteri di intervento militare nel territorio di un proprio Stato membro. Tale trattato dedica un intero capitolo al sistema di sicurezza collettiva e alla cooperazione militare e politica, che pertanto risultano sensibilmente estese e articolate<sup>24</sup>. In particolare, le condizioni perché un intervento armato del CIS possa realizzarsi appaiono particolarmente ampie, dal momento che si fondano su quella che potrebbe mostrarsi anche come una mera minaccia (“threat”) alla sovranità, alla sicurezza e all’integrità territoriale di uno o più Stati membri, ovvero alla pace e alla sicurezza internazionale<sup>25</sup>.

È ora opportuno esaminare il secondo profilo proposto, domandandosi se le norme dei trattati che consentono interventi armati da parte delle organizzazioni regionali all’interno del territorio di un proprio Stato membro, come quelle finora richiamate, siano da considerarsi legittime sotto il profilo dell’ordinamento internazionale contemporaneo. A tal riguardo emerge distintamente la rilevanza dell’art. 52, par. 1, della Carta ONU, che consente l’inclusione di norme volte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale anche negli accordi istitutivi delle organizzazioni regionali; l’unica condizione prescritta è che tali norme siano coerenti con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite<sup>26</sup>.

Inoltre, va ricordato quanto previsto dall’art. 53, par. 1, della Carta ONU: tale norma, infatti, inequivocabilmente consente alle organizzazioni regionali di intraprendere una “enforcement action” – in essa ricomprendendovi anche un intervento armato - che può eventualmente trovare il proprio fondamento negli accordi istitutivi di tali organizzazioni (“under regional arrangements or by regional agencies”)<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> Charter of the Commonwealth of Independent States, 22 January 1993, Minsk, Belarus.

<sup>24</sup> Ci si riferisce al Chapter III della Charter of the Commonwealth of Independent States, rubricato “Collective Security and Military-Political Cooperation”.

<sup>25</sup> Cfr. art. 12 della Charter of the Commonwealth of Independent States.

<sup>26</sup> *Ex* art. 52, par. 1, della Carta ONU: “Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are *consistent with the Purposes and Principles of the United Nations*” (corsivo aggiunto).

<sup>27</sup> Si ricorda che l’art. 53, par. 1, della Carta ONU prevede quanto segue: “The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state,

Sotto tali profili, dunque, le norme dei trattati delle organizzazioni regionali che permettono un intervento armato delle stesse nel territorio di un proprio Stato membro potrebbero risultare legittime quando conformi alle condizioni previste a tal fine dagli artt. 52, par. 1, e 53, par. 1, della Carta ONU<sup>28</sup>.

Diversi, infine, appaiono i quadri normativi offerti da altre organizzazioni regionali che hanno realizzato interventi armati nel territorio di un proprio Stato membro: alcune di esse, infatti, non sembrano prevedere – nei propri trattati – norme *ad hoc*, volte a consentire espressamente siffatti interventi armati<sup>29</sup>. In quest'ultima tipologia di accordi rientrerebbe il Trattato istitutivo della ECCAS, il quale addirittura annovera esplicitamente tra i propri principi il “non-use of force to settle disputes”<sup>30</sup>. Analogamente, anche l'accordo istitutivo della SADC non pare offrire inequivocabilmente la possibilità di un intervento armato della stessa nei confronti di un proprio Stato membro. A tal proposito va ricordato che - quando la SADC attuò il proprio intervento armato in Lesotho, nel 1998 - era in vigore il Treaty of the Southern African Development Community del 1992<sup>31</sup>: tale accordo si limitava genericamente a stabilire, tra gli obiettivi dell'organizzazione regionale, “to promote and defend peace and security”<sup>32</sup>, prevedendo la cooperazione tra gli Stati membri anche nell'area “politics, diplomacy, international relations, peace and security”<sup>33</sup>.

Nonostante tale assenza (o addirittura apparente contrarietà, come nel caso della ECCAS) normativa nei propri trattati, la prassi attesta che anche tali organizzazioni regionali hanno concretizzato interventi armati nel territorio di un proprio Stato membro. Anche alla luce di ciò, è ora necessario valutare se le condotte realizzate effettivamente dalle organizzazioni regionali in tali ambiti siano conformi a quanto l'ordinamento internazionale prescrive in materia.

until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state”.

<sup>28</sup> Verranno invece svolte nel paragrafo successivo alcune considerazioni sulla legittimità degli interventi armati in esame alla luce dell'art. 51 della Carta ONU (cfr. *infra* par. 3).

<sup>29</sup> Si allude, ad esempio, al Treaty Establishing the Economic Community of Central African States (ECCAS), 18 October 1983, Libreville, Gabon, ovvero al Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), 16 Mars 1994.

<sup>30</sup> Cfr. art. 3 del Treaty Establishing the Economic Community of Central African States (ECCAS).

<sup>31</sup> Si fa riferimento al Treaty of the Southern African Development Community, 17 August 1992, Windhoek, Namibia.

<sup>32</sup> Ex art. 5, par. 1, lett. c, del Treaty of the Southern African Development Community del 1992.

<sup>33</sup> Ex art. 21, par. 3, lett. g, del Treaty of the Southern African Development Community del 1992.

## 2 La conformità all'ordinamento internazionale degli interventi armati realizzabili dalle organizzazioni regionali nel territorio di un proprio Stato membro

Per quanto concerne il profilo della legittimità delle condotte (poste in essere nella prassi), da un punto di vista generale è anzitutto da soppesare se il modello di intervento armato realizzabile nel territorio di un proprio Stato membro, sviluppatosi nel sistema dell'ONU<sup>34</sup>, possa essere legittimamente riprodotto nelle organizzazioni regionali. Ci sono norme dell'ordinamento internazionale che vietano la riproposizione di tale modello di condotte all'interno delle organizzazioni regionali?

La riproduzione di tale modello non sembra vietata *a priori*, perlomeno nella fattispecie prospettata dall'art. 51 della Carta ONU<sup>35</sup>, che prevede la possibilità di autotutela – anche collettiva – nel caso di attacco armato sferrato contro uno Stato membro delle Nazioni Unite (nell'attesa che il Consiglio di Sicurezza intervenga)<sup>36</sup>. Ebbene, l'intervento armato delle organizzazioni regionali, in tale ipotesi, potrebbe profilarsi come un modo particolarmente coordinato di realizzare una legittima difesa collettiva.

<sup>34</sup> Ci si riferisce, come noto, non solo a ciò che era stato originariamente previsto ex capo VII della Carta ONU, ma – soprattutto - ai successivi sviluppi dell'ordinamento internazionale in materia. La letteratura sull'argomento, come noto, è particolarmente ampia; solo per quanto attiene le varie tipologie di operazioni di *peace-keeping* ci si limita a ricordare, *ex multis*: Freudenschuss H. (1993), "Drei Generationen von Friedensoperationen der Vereinten Nationen: Stand und Ausblick", *Österreichisches Jahrbuch für int. Politik*, pp. 43-52; James A. (1994), "Is there a second generation of peacekeeping?", *Journal of International Peacekeeping*, pp. 110-114; Thakur R. (1994), "From Peacekeeping to Peace Enforcement: The UN Operation in Somalia", *The Journal of Modern African Studies*, pp. 387-410; Picone P. (1996), "Il *peace-keeping* nel mondo attuale: tra militarizzazione e amministrazione fiduciaria", *Rivista di diritto internazionale*, pp. 5-33; Tavernier P. (1996), *Les Casques bleus*, Paris; Zacarias A. (1996), *The United Nations and International Peacekeeping*, London/New York, in particolare pp. 60-72; Pineschi L. (1998), *Le operazioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace*, Padova; Cellamare G. (1999), *Le operazioni di peace-keeping multifunzionali*, Torino; Frulli M. (2012), *Le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite: continuità di un modello normativo*, Napoli.

<sup>35</sup> Si ricorda che l'art. 51 della Carta ONU prevede quanto segue: "Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security".

<sup>36</sup> E' da considerare che ad oggi, come noto, sono membri delle Nazioni Unite la quasi totalità degli Stati della comunità internazionale.

È quanto emerge, ad esempio, anche dalla lettura dell'art. 12 della Charter istitutiva del CIS, che motiva l'impiego di forze armate nell'ipotesi di minaccia "to sovereignty, security and territorial integrity of one or several member states or to international peace and security" sulla base dell'esercizio del diritto "for individual and collective self-protection pursuant to Article 51 of UN Charter".

Nella prassi, tuttavia, sovente le organizzazioni regionali hanno attuato un intervento armato nel territorio di un proprio Stato membro anche in mancanza della condizione necessaria affinché si possa applicare l'art. 51 della Carta ONU, vale a dire un attacco armato subito da uno Stato membro delle Nazioni Unite. Infatti, l'intervento armato dell'organizzazione regionale viene non raramente effettuato per altri motivi, nella maggior parte dei casi per conculcare un gruppo di insorti, o per aiutare un movimento di liberazione nazionale, oppure per riportare ordine, stabilità e sicurezza all'interno di uno Stato in grave crisi di effettività<sup>37</sup>.

Ora, se l'intervento armato dell'organizzazione regionale viene realizzato per aiutare un governo legittimo a reprimere un gruppo insurrezionale, non sembra che tale condotta possa essere considerata contraria a quanto il diritto internazionale prevede in materia<sup>38</sup>, se – come tra l'altro è frequentemente accaduto nella prassi – il governo legittimo ha manifestatamente invocato tale intervento.

Analogamente, quando l'intervento armato dell'organizzazione regionale viene effettuato per aiutare un movimento di liberazione nazionale nella propria lotta all'autodeterminazione, tale intervento appare per molti aspetti conforme all'ordinamento internazionale contemporaneo, che tende a qualificare il principio di autodeterminazione dei popoli come una norma di *jus cogens*.

Di più incerta legittimità potrebbe invece apparire l'ipotesi, anch'essa particolarmente frequente nella prassi, in cui l'intervento armato dell'organizzazione regionale viene attuato per ripristinare ordine, stabilità e sicurezza in uno Stato membro, il cui

<sup>37</sup> Per le varie ragioni che hanno indotto le organizzazioni regionali a realizzare interventi armati nel territorio di un proprio Stato membro cfr., ad esempio: Levitt J.I. (2006), "Pro-Democratic Intervention in Africa", *Wisconsin International Law Journal*, Vol. 24, No. 3, pp. 785-833.

<sup>38</sup> Cfr., solo a titolo di esempio, Barsotti R. (1971), "Insorti", *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXI, Milano, p. 796 ss.

governo non risulti più in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni essenziali: in altri termini, in uno Stato “fallito”<sup>39</sup>. E’ da osservare, tuttavia, che da un territorio privo di un effettivo controllo statale emergono frequentemente problemi di ordine e sicurezza, che possono affliggere non solo tale territorio, ma anche Stati finitimi, o una parte cospicua di un’organizzazione regionale. Dati tali presupposti – vale a dire quando uno Stato “fallito” si palesa come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale – un intervento (anche) armato di un’organizzazione regionale potrebbe presentarsi come legittimo, purché svolto conformemente a quanto previsto dalle norme della Carta ONU già richiamate<sup>40</sup>. Certamente lo è quando attuato nel pieno rispetto di quanto previsto ex art. 53, par. 1, della Carta ONU, cioè quando corroborato da un’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ad una “enforcement action”<sup>41</sup>.

Più in generale, qualsiasi intervento armato realizzato da un’organizzazione regionale, quando munito di una previa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, potrebbe essere considerato legittimo sulla base dell’art. 53, par. 1, citato.

E’ per tale motivo che, nella prassi, le organizzazioni regionali tendono abitualmente a dotarsi di tale autorizzazione per realizzare un intervento armato nel territorio di un proprio Stato membro<sup>42</sup>. Tuttavia, non sempre tali autorizzazioni del Consiglio di Sicurezza vengono prodotte tempestivamente: in tal caso, la prassi attesta che alcune organizzazioni regionali hanno non sporadicamente avviato un intervento armato anche senza tale autorizzazione, che è poi comunque sopraggiunta successivamente all’inizio dell’intervento, *ex post*<sup>43</sup>. In questo si assiste pertanto ad uno sviluppo dell’ordinamento internazionale rispetto a quanto poteva apparire originariamente previsto dall’art. 53, par. 1, richiamato, una lettura del quale avrebbe potuto far supporre che l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dovesse precedere l’inizio della “enforcement action”.

<sup>39</sup> Per alcune osservazioni sull’argomento (e per i riferimenti) cfr., ad esempio: Del Chicca M. (2020), “Recenti tendenze in tema di gestione degli Stati ‘falliti’ da parte dell’ONU: il caso della Somalia”, *Ordine internazionale e diritti umani*, pp. 863-890.

<sup>40</sup> Cfr. *supra* par. 2, in particolare le note 26 e 27.

<sup>41</sup> Cfr. *supra* nota 27.

<sup>42</sup> Cfr. *supra* nota 37.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

### **3 L'elemento del consenso**

E' infine da osservare che la dottrina si è in alcune occasioni soffermata sull'analisi del consenso, valutando se esso possa in qualche modo legittimare un intervento armato di un'organizzazione regionale nel territorio di un proprio Stato membro<sup>44</sup>. Riferirsi al consenso sembra tuttavia in buona parte presupporre che l'intervento armato dell'organizzazione regionale rappresenti un illecito internazionale, la cui responsabilità verrebbe esclusa quando lo Stato destinatario dell'intervento ha prestato il proprio consenso. Sotto tale profilo il consenso, secondo alcuni, non potrebbe operare come causa di esclusione della responsabilità internazionale quando viene prestato per la commissione di un atto che viola lo *jus cogens*<sup>45</sup>.

A tal riguardo, anzitutto è da verificare se l'intervento armato attuato dalle organizzazioni regionali sulla base dei propri trattati risulti come una violazione di una norma di *jus cogens*. E' pacifico che sia una norma di *jus cogens* il divieto di aggressione illegittima, ma non tutti gli interventi armati costituiscono necessariamente una violazione di una norma di *jus cogens*: si pensi, ad esempio, agli attacchi armati sferrati a seguito di un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza all'uso della forza, oppure per legittima difesa. Dunque, gli interventi armati realizzati dalle organizzazioni regionali sulla base di tali presupposti non potrebbero apparire come illegittimi: il consenso risulterebbe pertanto irrilevante, perlomeno ai fini dell'esclusione di una responsabilità internazionale che non emergerebbe.

Inoltre, anche nell'ipotesi che l'intervento armato configurasse una violazione dello *jus cogens*, c'è da domandarsi se il consenso perché tale attacco armato si realizzi non possa comunque operare come causa di esclusione della responsabilità internazionale<sup>46</sup>. Sotto tale profilo, come noto, l'art. 20 del progetto di articoli sulla

<sup>44</sup> Cfr., ad esempio: Castelar Campos B.M. (2020), cit.; Wippman D. (1995), "Treaty-Based Intervention: Who Can Say No?", *University of Chicago Law Review*, Vol. 62, Issue 2, pp. 607-687; Nguyen Q.T.T. (2019), "Rethinking the Legality of Intervention by Invitation: Toward Neutrality", *Journal of Conflict and Security Law*, Vol. 24, Issue 2, pp. 201-238.

<sup>45</sup> Cfr. Castelar Campos B.M. (2020), cit., pp. 3-4.

<sup>46</sup> La International Law Commission ha offerto, al riguardo, una risposta affermativa, sebbene sulla base di un presupposto particolare: "While a State may validly consent to a specific intervention by another State, a general consent given to another State that would allow the latter State to intervene militarily on its own initiative would have to be taken as inconsistent with the peremptory norm. [...] However, a different view could be held with regard to regional organizations which are given the

responsabilità internazionale – tanto nella versione del 2001, quanto in quella del 2011 – pone dei limiti e delle condizioni ben precise perché il consenso possa operare come causa di esclusione della responsabilità internazionale, ma tace in relazione allo *jus cogens*<sup>47</sup>. A tal riguardo è tuttavia altresì opportuno ricordare che un riferimento ad una generale inoperatività di qualsiasi causa escludente la responsabilità internazionale che produca una violazione dello *jus cogens* sarebbe stata prevista nelle Draft Conclusions on Peremptory Norms of General International Law del 2019<sup>48</sup>.

Comunque, è da considerare attentamente l'elemento della validità del consenso, soprattutto in ragione di ciò che può emergere nella prassi. Come si è infatti avuto occasione di osservare<sup>49</sup>, l'intervento armato realizzato da un'organizzazione regionale si verifica sovente nei confronti di uno Stato membro che risulta incapace di controllare il proprio territorio, vale a dire nei confronti di uno Stato "fallito". Il problema che si pone in tale circostanza è che il governo dello Stato "fallito" - oggetto dell'intervento - difficilmente può risultare capace di esprimere un consenso valido, perché incapace di esercitare una sua funzione essenziale (il controllo del territorio): in altri termini, il governo dello Stato in crisi di effettività esprime un consenso *ad hoc* per svolgere attività militari su una porzione di territorio che non controlla – e per la quale, pertanto, non avrebbe titolo (giuridico) per esprimere la propria volontà.

power to use force if that power represents an element of political integration among the member States", Responsibility of International Organizations, Agenda item 4, A/CN.4/564, par. 48, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2006, Vol. II, Part One, p. 113.

<sup>47</sup> Si ricorda che l'art. 20 dei Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts del 2001, rubricato "Consent", prevede quanto segue: "Valid consent by a State to the commission of a given act by another State precludes the wrongfulness of that act in relation to the former State to the extent that the act remains within the limits of that consent". Per quanto concerne i limiti e le condizioni di applicabilità cfr., ad esempio, i commenti svolti in: Text adopted by the International Law Commission at its fifty-third session, in 2001, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission's report covering the work of that session (A/56/10), in *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, Vol. II, Part Two, pp. 72-74. Analogamente, l'art. 20 dei Draft articles on the responsibility of international organizations del 2011, anch'esso rubricato "Consent", stabilisce quanto segue: "Valid consent by a State or an international organization to the commission of a given act by another international organization precludes the wrongfulness of that act in relation to that State or the former organization to the extent that the act remains within the limits of that consent".

<sup>48</sup> "No circumstance precluding wrongfulness under the rules on the responsibility of States for internationally wrongful acts may be invoked with regard to any act of a State which is not in conformity with an obligation arising under a peremptory norm of general international law (*jus cogens*)", Draft conclusion 18 [19(1)] - Peremptory norms of general international law (*jus cogens*) and circumstances precluding wrongfulness, in *International Law Commission Seventy-first Session*, A/CN.4/L.936.

<sup>49</sup> Cfr. *supra* par. 3.

Analogamente, quando il consenso all'intervento armato di un'organizzazione regionale sul territorio di un proprio Stato membro viene prestato da un movimento di liberazione nazionale, c'è di nuovo da chiedersi se tale consenso provenga da un soggetto legittimato a fornirlo: a tal riguardo, il progetto di articoli del 2001 precedentemente citato (nella parte dei commenti) apre la possibilità di prestare il proprio consenso – come causa di esclusione della responsabilità internazionale – anche ai privati e alle *corporation*, ma non espressamente ad altri soggetti non statali (come, per l'appunto, i movimenti di liberazione nazionale)<sup>50</sup>.

Infine, talvolta si sottende anche l'ipotesi che uno Stato, una volta che è entrato a far parte di una determinata organizzazione regionale ratificandone il trattato istitutivo, abbia prestato anticipatamente il proprio consenso anche agli interventi armati disciplinati da tale trattato, compresi quelli previsti sul territorio di uno Stato membro (e quindi anche sul proprio territorio)<sup>51</sup>. Di nuovo, dunque, dovrebbe essere valutata la legittimità delle norme di tale trattato istitutivo, verificando se e in che misura tali norme siano conformi all'ordinamento internazionale<sup>52</sup>.

#### **4 Osservazioni conclusive**

In definitiva, non sembra che la legittimità di un intervento armato realizzato da un'organizzazione regionale sul territorio di un proprio Stato membro possa essere aprioristicamente asseverata: appare infatti opportuno valutare, di volta in volta, se le circostanze normative e fattuali riscontrabili nel caso concreto risultino conformi a quanto l'ordinamento internazionale prevede al riguardo.

Anzitutto è da valutare se siano presenti, nel trattato istitutivo dell'organizzazione regionale che attua un intervento armato nei confronti di un proprio Stato membro, norme che consentono tale intervento, e a quali condizioni<sup>53</sup>.

<sup>50</sup> Cfr. *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, Vol. II, Part Two, cit., par. 10, p. 74.

<sup>51</sup> Cfr. Castelar Campos B.M. (2020), cit., pp. 4-6.

<sup>52</sup> Si rimanda, a tal fine, a quanto osservato *supra*, par. 2.

<sup>53</sup> Cfr. *supra* par. 2.



Sotto tali profili, il diritto internazionale contemporaneo non sembra precludere *tout court* l'inclusione di norme - nei trattati istitutivi delle organizzazioni regionali - che prevedano la possibilità di realizzare gli interventi armati qui esaminati. Comunque, tali norme devono essere formulate perlomeno in ossequio a quanto previsto in materia dalla Carta ONU, in particolare dagli artt. 51, 52, par. 1, e 53, par. 1<sup>54</sup>. Sotto il profilo della conformità all'art. 51 della Carta ONU si è osservato l'esempio significativo della Charter istitutiva del CIS, la quale richiama esplicitamente tale disposto normativo della Carta ONU, prevedendo la possibilità di un intervento armato "as the realization of the right for individual and collective self-protection"<sup>55</sup>. Per quanto concerne, invece, l'eventuale compatibilità con quanto previsto ex art. 52, par. 1, della Carta ONU, si potrebbe porre un dubbio ermeneutico in relazione alla conformità richiesta da tale norma "with the Purposes and Principles of the United Nations"<sup>56</sup>, soprattutto se si considera che tra tali principi rientra anche il divieto dell'uso della forza (ex art. 2, par. 4, della Carta ONU). Tuttavia, siffatto divieto – come si è visto – può presentare alcune ipotesi di deroga<sup>57</sup>: si potrebbe pertanto presupporre che in tali ipotesi, sotto tali condizioni, possano essere previste norme - nei trattati delle organizzazioni regionali – che consentono a queste interventi armati nei confronti di un proprio Stato membro. Infine, per quanto concerne l'autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza - richiesta ex art. 53, par. 1, della Carta ONU perché un'organizzazione regionale possa attuare una "enforcement action" – da ciò che si è avuto occasione di esaminare difficilmente essa potrebbe trovare una collocazione normativa nei trattati istitutivi delle organizzazioni regionali<sup>58</sup>. Cionondimeno, tale autorizzazione potrebbe legittimare qualsiasi intervento armato da parte di un'organizzazione regionale, anche nei confronti di un proprio Stato membro<sup>59</sup>.

Inoltre, è da ricordare che alcune organizzazioni regionali hanno realizzato interventi militari nel territorio di un proprio Stato membro in assenza di una espressa

<sup>54</sup> Cfr. *supra* parr. 2 e 3.

<sup>55</sup> Cfr. *supra* par. 3.

<sup>56</sup> Cfr. *supra* parr. 2.

<sup>57</sup> Cfr. *supra* par. 4.

<sup>58</sup> Cfr. *supra* par. 2.

<sup>59</sup> Cfr. *supra* par. 3.

disposizione normativa prevista in tal senso nel proprio trattato istitutivo<sup>60</sup>. Tuttavia, se tale intervento è stato attuato conformemente a quanto il diritto internazionale prescrive in materia, tale assenza normativa atterrà eventualmente solo ai rapporti tra gli Stati membri in seno all'organizzazione regionale.

Comunque, al di là che l'intervento armato si sia realizzato con o senza una esplicita previsione normativa al riguardo nel trattato dell'organizzazione regionale che lo ha posto in essere, ai fini di una piena valutazione di legittimità dello stesso deve essere anche considerato il contesto fattuale.

Si è infatti avuto modo di osservare che tale intervento può risultare legittimo in molteplici circostanze: ad esempio, quando l'intervento armato viene attuato per reprimere un gruppo di insorti, a seguito di una richiesta in tal senso inviata dal governo legittimo all'organizzazione regionale; ovvero quando realizzato per aiutare un movimento di liberazione nazionale nella propria lotta all'autodeterminazione; oppure quando posto in essere come forma particolarmente concertata di autotutela collettiva (sebbene tale ipotesi risulti alquanto improbabile nella prassi); o, ancora, quando effettuato per conculcare una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, eventualità che può emergere sovente nel caso di uno Stato "fallito"; oppure quando munito di un'autorizzazione all'uso della forza fornita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite<sup>61</sup>.

Sotto gli ultimi due profili richiamati, va segnalato che gli interventi armati presi in esame sono per alcuni aspetti da apprezzare, perché il Consiglio di Sicurezza – come noto – non può (o, in alcune occasioni, non vuole) intervenire *aliunde alio*. Per tali motivi le organizzazioni regionali svolgono un ruolo essenziale nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, che può realizzarsi talvolta anche senza un *placet* espresso dello stesso Consiglio di Sicurezza, che non sempre riesce ad adottare decisioni in merito tempestivamente ed efficacemente<sup>62</sup>. Comunque, andando a vedere la prassi, il Consiglio di Sicurezza non ha mancato di fornire la propria autorizzazione, in alcune occasioni addirittura incoraggiando l'organizzazione

<sup>60</sup> Cfr. *supra* par. 2.

<sup>61</sup> Cfr. *supra* parr. 3 e 4 per le osservazioni relative a tutte le ipotesi ricordate.

<sup>62</sup> Cfr. *supra* par. 3.

regionale ad intraprendere un intervento armato nei confronti di un proprio Stato membro<sup>63</sup>.

Infine, la presente disamina ha mostrato che l'elemento del consenso, sebbene frequentemente rinvenibile nella prassi, non sempre può risultare decisivo per accertare la legittimità dell'intervento armato realizzato da un'organizzazione regionale sul territorio di un suo Stato membro<sup>64</sup>.

<sup>63</sup> Cfr., ad esempio, la risoluzione S/RES/1725 (2006), mediante la quale il Consiglio di Sicurezza ha *inter alia* incoraggiato l'Intergovernmental Authority on Development ad un intervento armato in Somalia (intervento che tale organizzazione sub-regionale comunque non riuscì ad attuare).

<sup>64</sup> Cfr. *supra* par. 4.

## **Riferimenti bibliografici**

Abass A. (2004), *Regional Organisations and the Development of Collective Security: Beyond Chapter VIII of the UN Charter*, Hart Publishing, London.

Badmus I.A. (2017), "The African Mission in Burundi (AMIB): A Study of the African Union's Peacekeeping Success and 'Triangular Area of Tension in African Peacekeeping'", *India Quarterly – A Journal of International Affairs*, 73, 1, pp. 1-20.

Barsotti R. (1971), "Insorti", *Enciclopedia del diritto*, XXI, p. 796 ss.

Boisson de Chazournes L. (2010), "Les relations entre organisations régionales et organisations universelles", *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*.

Cadin R. (2010), "Origine ed evoluzione del sistema di sicurezza collettiva dell'Unione africana", *Federalismi*, 6, pp. 1-16.

Cannizzaro E. (2003), "La dottrina della guerra preventiva e la disciplina internazionale sull'uso della forza", *Rivista di diritto internazionale*, p. 171 ss.

Cannizzaro E. (1993), "Sull'attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza da parte di organizzazioni regionali", *Rivista di diritto internazionale*, pp. 408- 410.

Cassese A. (ed.) (1986), *The Current Legal Regulation of the Use of Force*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Lancaster.

Cassese A. (ed.) (1995), *Self-determination of peoples – A legal reappraisal*, University Press, Cambridge.

Castelar Campos B.M. (2020), "Some aspects about the legality of treaty-based interventions by regional organisations", *Scienza e Pace*, XI (1), pp. 1-12.

Cellamare G. (2019), "Il mantenimento della pace nei rapporti tra il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e il Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione africana", *Federalismi (focus Africa)*, pp. 1-38.

Cellamare G. (1999), *Le operazioni di peace-keeping multifunzionali*, Giappichelli, Torino.

Cimiotta E. (2018), *L'uso della forza nei rapporti tra Nazioni Unite e organizzazioni regionali e sub-regionali*, Jovene, Napoli.

Doswald-Beck L. (1986), "The Legal Validity of Military Intervention by Invitation of the Government", *British Yearbook of International Law*, 56, pp. 189-252.

Fafore O.A. (2016), "The African Union and Peace and Security in Central Africa", *Journal of African Union Studies*, 5, 2/3, pp. 51-66.

Freudenschuss H. (1993), "Drei Generationen von Friedensoperationen der Vereinten Nationen: Stand und Ausblick", *Österreichisches Jahrbuch für int. Politik*, pp. 43-52.

Frulli M. (2012), *Le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite: continuità di un modello normativo*, Editoriale Scientifica, Napoli.

Gagnon J.D. (2013), "ECOWAS's Right to Intervene in Côte D'Ivoire to Install Alassane Ouattara as President-Elect", *Notre Dame Journal of International & Comparative Law*, 3, 1, pp. 51-72.

Hettne B., Söderbaum F. (2006), "The UN and Regional Organizations in Global Security: Competing or Complementary Logics?", *Global Governance*, 3, pp. 227-232.

*International Law Commission Seventy-first Session, A/CN.4/L.936.*

Iovane M. (1998), "La NATO, le organizzazioni regionali e le competenze del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in tema di mantenimento della pace", *La Comunità Internazionale*, pp. 43-71.

James A. (1994), "Is there a second generation of peacekeeping?", *Journal of International Peacekeeping*, pp. 110-114.

Lagrange E., Sorel J.M. (dir.) (2013), *Traité de droit des organisations internationales*, LGDJ/Lextenso éditions, Paris.

Lattanzi F., Spinedi M. (a cura di) (2004), *Le organizzazioni regionali e il mantenimento della pace nella prassi di fine XX secolo*, Editoriale Scientifica, Napoli.

Levitt J.I. (2006), "Pro-Democratic Intervention in Africa", *Wisconsin International Law Journal*, 24, 3, pp. 785-833.

Likoti F.J. (2007), "The 1998 Military Intervention in Lesotho: SADC Peace Mission or Resource War?", *International Peacekeeping*, 14, 2, pp. 251-263.

Martinez M.M.M. (1996), *National Sovereignty and International Organizations*, Kluwer, The Hague/Boston/London.

McDougall D. (2004), "Intervention in Solomon Islands", *The Commonwealth Journal of International Affairs*, 93, 374, pp. 213-223.

Nguyen Q.T.T. (2019), "Rethinking the Legality of Intervention by Invitation: Toward Neutrality", *Journal of Conflict and Security Law*, 24, 2, pp. 201-238.

Ofuatey Kodjoe W. (1994), "Regional organizations and the resolution of internal conflict: The ECOWAS intervention in Liberia", *International Peacekeeping*, 1, 3, pp. 261-302.

Orakhelashvili A. (2011), *Collective security*, University Press, Oxford.

Pasquali L. (2012), *Il contributo delle organizzazioni regionali al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale con mezzi non implicanti l'uso della forza*, Giappichelli, Torino.

Pennetta P., Cafaro S.M., Di Stasi A., Ingravallo I., Martino G., Novi C. (a cura di) (2018), *Diritto delle organizzazioni internazionali*, CEDAM/Wolters Kluwer, Milano.

Picone P. (1996), "Il *peace-keeping* nel mondo attuale: tra militarizzazione e amministrazione fiduciaria", *Rivista di diritto internazionale*, pp. 5-33.

Pineschi L. (1998), *Le operazioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace*, CEDAM, Padova.

Ragazzi M. (ed.) (2013), *Responsibility of International Organizations - Essays in Memory of Sir Ian Brownlie*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston.

Scalese G. (2008), *La rilevanza delle "scusanti" nella teoria dell'illecito internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli.

Svensson E. (2008), *The African Union's Operations in the Comoros – MAES and Operation Democracy*, FOI – Swedish Defence Research Agency.

Tavernier P. (1996), *Les Casques bleus*, Presses Universitaires de France, Paris.

Thakur R., "From Peacekeeping to Peace Enforcement: The UN Operation in Somalia", *The Journal of Modern African Studies*, 1994, pp. 387-410.

Vellano M. (a cura di) (2015), *Il Futuro delle Organizzazioni Internazionali – Prospettive Giuridiche*, Atti del XIX Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale (Courmayeur, 26-28 giugno 2014), Editoriale Scientifica, Napoli.

Villani U. (2001), “Les rapports entre l'ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix”, *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, pp. 225-436.

Virzo R., Ingravallo I. (eds.) (2015), *Evolutions in the Law of International Organizations*, Brill, Leiden/Boston.

Wippman D. (1995), “Treaty-Based Intervention: Who Can Say No?”, *University of Chicago Law Review*, 62, 2, pp. 607-687.

*Yearbook of the International Law Commission* (2001), Vol. II, Part Two, pp. 72-74.

*Yearbook of the International Law Commission* (2006), Vol. II, Part One, p. 113.

Zacarias A. (1996), *The United Nations and International Peacekeeping*, I.B. Tauris, London/New York.